



Milano, 8 gennaio 2024

CIRCOLARE N°1/2024

Oggetto: Nuova misura del saggio d'interesse legale

Si segnala che a decorrere **dall'1/1/2024** il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile viene fissato in misura pari allo **2,5%**.

La riduzione (la misura in vigore sino al 31 dicembre 2023 era pari al 5,0%) è stato disposto con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023.

Per memoria, si riepilogano nel seguito le precedenti misure del saggio di interesse legale sin dall'entrata in vigore del Codice civile:

- dal 21.4.1942 al 15.12.1990: 5,0% (R.D. 16.3.1942 n. 262);
- dal 16.12.1990 al 31.12.1996: 10,0% (art. 1, legge 26.11.90 n. 353);
- dall'1.1.1997 al 31.12.1998: 5,0% (art. 2, comma 185, legge 23.12.1996 n. 662);
- dall'1.1.1999 al 31.12.2000: 2,5% (decreto del ministro del Tesoro 10.12.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11.12.1998);
- dall'1.1.2001 al 31.12.2001: 3,5% (decreto del ministro del Tesoro 11.12.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2000);
- dall'1.1.2002 al 31.12.2003: 3,0% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001).
- dall'1.1.2004 al 31.12.2007: 2,5% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003);
- dall'1.1.2008 al 31.12.2009: 3,0% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007);

- dall'1.1.2010 al 31.12.2010: 1,0% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009);
- dall'1.1.2011 al 31.12.2011: 1,5% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010).
- dall'1.1.2012 al 31.12.2013: 2,5% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011);
- dall'1.1.2014 al 31.12.2014: 1,0% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013);
- dall'1.1.2015 al 31.12.2015: 0,5% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014);
- dall'1.1.2016 al 31.12.2016: 0,2% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015);
- dall'1.1.2017 al 31.12.2017: 0,1% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016);
- dall'1.1.2018 al 31.12.2018: 0,3% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017);
- dall'1.1.2019 al 31.12.2019: 0,8% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018);
- dall'1.1.2020 al 31.12.2020: 0,05% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019);
- dall'1.1.2021 al 31.12.2021: 0,01% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020);
- dall'1.1.2022 al 31.12.2022: 1,25% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021);

- dall'1.1.2023 fino al 31.12.2023: 5,0% (decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).

Si rammenta che la variazione del saggio legale ha effetto anche in relazione a talune disposizioni fiscali; tra queste, ad esempio, il ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. n. 472/1997).

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>